

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOCCORSO IN TERRITORIO MONTANO, AMBIENTE IPOGEO, FORRE E CANYON E NELLE ZONE IMPERVIE DI TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. PERIODO D'APPLICAZIONE: 1° maggio 2023 - 30 aprile 2026.

TRA

l'Azienda USL di Bologna, di seguito – per brevità – AUSL BO, con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29 - C.F. e P.IVA n. 02406911202, nella persona del Legale rappresentante *pro tempore*, Direttore Generale Dott. Paolo Bordon, domiciliato per la carica in Via Castiglione, 29 Bologna,

E

il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ODV, di seguito – per brevità - SAER ODV, codice fiscale 94033610364, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Sergio Ferrari, con sede legale in Castelnovo nei Monti (RE), Via dei Partigiani, 10, associazione di diritto privato riconosciuta con personalità giuridica con decreto n. 18 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna prot. 45 del 13 gennaio 1994, già iscritta al n. 2859 del Registro regionale del volontariato presso la Regione Emilia Romagna con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 15841 del 28.11.2007 e iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore per trasmigrazione dal registro regionale in data 16.11.2022 al repertorio 79731.

Richiamati:

- Legge 26 gennaio 1963 n. 91, "Riordino del Club Alpino italiano" e ss.mm.ii.;
- Legge 24 dicembre 1985, n. 776, recante "Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano";
- Legge 18 febbraio 1992, n. 162, "Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso" e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;
- Legge 21 marzo 2001, n. 74, recante "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e ss.mm.ii.;
- Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", in particolare l'Art. 37 *sexies* e ss. recante "Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74";
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", aggiornato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante il "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, co. 2, lett. b), della L. n. 106 del 6 giugno 2016", e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile", adottato sulla base della L. 16 marzo 2017, n. 30, recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile", e ss.mm.ii.;
- D.M. 30 aprile 1987, n. 3/053/13, relativo alla "Regolamentazione Unità cinofile da valanga", il cui art. 1 prevede – tra l'altro - che "*per la individuazione delle unità cinofile da valanga da utilizzare in interventi di Protezione Civile il Ministro si avvale delle strutture del CAI-CNSAS e delle procedure di selezione impiegate dalle stesse (...)*";

- D.P.R. 27 marzo 1992 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, sulla base del quale sono state approvate le “Linee Guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza”, contenute nella Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 22 maggio 2003;
- D.M. 20 aprile 1993 “Individuazione delle unità del soccorso alpino della Guardia di finanza cui demandare le attività di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zone di media e alta montagna”;
- D.M. 24 marzo 1994, n. 379, “Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico”, adottato ai sensi dell’art. 2 L. n. 162/92;
- D.M. 4 maggio 2006 “Determinazione della indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico”, adottato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 379/94, aggiornato al D.M. 13 aprile 2023 che stabilisce l’ammontare dell’indennità compensativa, per l’anno 2023, spettante ai lavoratori autonomi che si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione;
- Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, co. 3 *bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, recante l’adozione di Intesa tra il Dipartimento della protezione Civile, le Regioni e le Province Autonome sulla definizione delle misure da applicare in merito alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro per le attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ivi comprese le modalità di svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art. 5 del suddetto Decreto Interministeriale;
- D.P.C.M. 11 luglio 2019 “Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell’art. 42 del D. Lgs. 1/18;
- D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 recante le “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)”;
- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7180 del 28 maggio 2021 che ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alla “Vidimazione registro dei volontari”;
- L.R. Emilia Romagna n. 12/1985 avente ad oggetto “Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del Soccorso Alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico”, e ss.mm.ii.;
- L.R. Emilia Romagna n. 3/2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- il D.P.R. 27 marzo 1992 prevede, tra l’altro, che l’attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Regionale (SSR); per lo svolgimento della suddetta attività, il succitato decreto prevede che le Regioni possano avvalersi del concorso di Enti e di Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema di convenzione definita dalla conferenza Stato-Regioni;
- la L. 74/01 e ss.mm.ii., all’art. 2, co. 3, prevede che le Regioni e le Province autonome, nell’ambito dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico);
- la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 3/2023 - tra l’altro - riconosce il ruolo, l’importanza e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore ex art. 4 D.lgs. 117/17 in

quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, promuovendo relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche;

- con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 15841 del 28.11.2007 il SAER ODV è stato regolarmente iscritto al n. 2859 del Registro regionale del volontariato presso la Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. ed attualmente è iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/20 adottato ex art. 53 D.lgs. 117/17, per trasmigrazione dal registro regionale, in data 16.11.2022 al repertorio 79731;

- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, recante il Codice del Terzo Settore, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 1 e 2, e dell'art. 5, co. 1, lett. y), del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, sono Enti del Terzo Settore, che svolgono in via esclusiva o principale attività di interesse generale i soggetti operanti nel settore della protezione civile, alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'art. 32, co. 4, del Codice;

- l'art. 56 del D.Lgs 117/17 prevede espressamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e, nelle more della piena operatività di quest'ultimo, nei registri regionali, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, secondo forme e modalità ivi prescritte;

- in data 19 settembre 2019 con atto pubblico REP. N. 11776/9040, il SAER ODV costituisce, articolazione territoriale autonoma del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano territoriale, ha aggiornato ed approvato il proprio Statuto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 acquisendo, tra l'altro, la denominazione di SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO EMILIA ROMAGNA Organizzazione di Volontariato Servizio Regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

- come previsto espressamente dall'art. 2 dello Statuto - rubricato Finalità d'Istituto - *“Il C.N.S.A.S. è incaricato di svolgere ed attua un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile (...) Scopi del C.N.S.A.S. sono, infatti, il perseguimento delle finalità di seguito indicate ed in particolare: a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria delle Regioni e delle Province autonome per le quali lo stesso C.N.S.A.S. rappresenta “riferimento esclusivo” per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74; (...) Il C.N.S.A.S. persegue ed attua le proprie finalità statutarie “direttamente o per tramite dei Servizi regionali e provinciali, (...) attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il*

Servizio sanitario nazionale, regionale o provinciale, con le strutture della Protezione civile nazionali, regionali o provinciali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati”.

Dato atto che:

- con nota prot. PG/2008/26049 del 28.01.2008, la Giunta Regionale Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ha dato mandato all'Azienda USL di Bologna di stipulare una convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico, come da linee guida regionali, per tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di disciplinare tutte le attività di soccorso svolte da CNSAS in ambito regionale (elisoccorso, soccorso in ambiente impervio, grotte e canyon) con la contestuale cessazione di quelle in essere con le altre aziende;
- con Deliberazione AUSL BO prot. n. 158/2011, l'Azienda ha recepito le indicazioni regionali ed ha approvato per l'anno 2011 la convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (SAER) per le attività di soccorso svolte in elicottero, via terra e in ambito ipogeo, forre e canyon per tutto il territorio regionale;
- con successiva Deliberazione AUSL BO prot. n. 411/2012, l'Azienda ha prorogato anche per l'anno 2012 il citato Accordo, definendo un nuovo modello di gestione della base HEMS-HSR di Pavullo nel Frignano (MO), modello che ha innovato rispetto al precedente che prevedeva la presenza del personale sanitario a titolo volontario e non integrato con le modalità di gestione delle altre basi, superando la gestione frammentaria dei rapporti con il SAER e che, attraverso una fase transitoria, ha permesso all'Azienda di Bologna di completare la presa in carico di tutti gli aspetti sanitari e organizzativi della base;
- la presa in carico della base, si è consolidata nei trienni 2013/2015, 2016/2018 e 2019/2021 con il rinnovo della Convenzione di cui alle Deliberazioni AUSL BO prot. nn. 346/2013, 306/2016 e 214/2019, e ha comportato la definizione di protocolli operativi, in linea con le modalità già in vigore in questa regione per tutti i servizi di elisoccorso, e il perfezionamento del percorso formativo, consentendo il superamento della fase transitoria, in quanto il servizio è diventato a tutti gli effetti un'attività d'istituto erogata direttamente dal SSR dell'Emilia-Romagna;
- il citato Accordo è stato prorogato alle medesime condizioni dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022 con Deliberazione AUSL BO prot. n. 24/2022;
- il SAER ha rinegoziato il tetto di budget 2022 per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, da €. 490.000,00 a €. 520.000,00 e che la modifica richiesta è stata accolta con Deliberazione dell'Azienda USL di Bologna prot. n. 180/2022, con cui è stato approvato il rinnovo della Convenzione tra l'Azienda ed il SAER O.D.V dal 1° maggio 2022 al 30 Aprile 2023;
- con nota Prot. 06/03/2023.0209603.U la Regione Emilia-Romagna ha dato mandato all'Azienda USL di Bologna di procedere con le attività di rinnovo triennale della convenzione con il SAER, comunicando i tetti di spesa massimi che saranno finanziati per il periodo 1° maggio 2023 – 30 aprile 2026;
- la nuova convenzione dovrà prevedere l'estensione del servizio di elisoccorso con verricello anche sulla base HEMS di Ravenna, dal 1° luglio 2023;
- il rapporto convenzionale continuato negli anni, ha portato a miglioramenti rilevanti in termini di efficienza del servizio sanitario ed è quindi obiettivo comune delle parti proseguire la proficua collaborazione sin qui instaurata;
- le parti hanno concordato il rinnovo triennale dell'accordo dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2026, aggiornando il relativo testo;
- l'Azienda USL di Bologna e il SAER O.D.V, di cui sono stati verificati i requisiti prescritti dal D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii e dalla normativa regionale in materia, concordano la stipula della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - Oggetto della convenzione

La Regione Emilia-Romagna, con le competenze sanitarie proprie del Servizio Sanitario Regionale (SSR), e il SAER, quale struttura operativa autonoma del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per l'Emilia-Romagna con specifiche competenze tecniche di natura specialistica, collaborano in maniera integrata per garantire l'attività di recupero e di soccorso a infortunati, pericolanti nel territorio montano e dei caduti (come da IP 12/2012), nell'ambiente ipogeo, in forre e canyon e nelle zone impervie di tutto il territorio regionale, attraverso l'impiego dei mezzi di soccorso del SSR, compreso l'elicottero, e con le squadre territoriali. Nell'attività sono compresi anche il recupero degli infortunati e/o dispersi nei medesimi ambienti ostili.

ART. 2 - Tipologia delle attività, ambiti operativi e modalità di collaborazione tra SAER e SSR nella gestione del servizio di emergenza

In base all'attuale assetto normativo, l'attività sanitaria di emergenza svolta dal sistema emergenza-118 è di competenza del SSR che si integra, per gli specifici casi previsti, con altri Enti, compreso il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nelle sue articolazioni regionali.

La presente convenzione definisce gli ambiti operativi e i modi d'integrazione e collaborazione fra le parti per quanto attiene il soccorso in territorio montano, ipogeo, forre e canyon o comunque in zone impervie e ostili da effettuarsi via terra o con elisoccorso. Il SAER mantiene autonomia e responsabilità proprie in merito all'attività svolta negli ambiti operativi di competenza.

2.1 Impegni del SAER

Il SAER, attraverso le proprie stazioni territoriali, s'impegna, su richiesta delle Centrali Operative 118 della Regione, a eseguire, in collaborazione con il sistema 118, gli interventi di soccorso negli ambienti territoriali montani, ipogei o comunque impervi.

In conformità con gli ambiti di competenza definiti dalla L.n. 74/2001 e ss.mm.ii. gli interventi riguardano:

- soccorso su terreno impervio e ostile;
- soccorso in parete;
- soccorso in forra;
- soccorso in cavità;
- soccorso su impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie);
- ricerca in superficie;
- ricerca e soccorso in valanga;
- recupero di persone con problematiche di tipo sanitario e dei pericolanti con rischio evolutivo (come da IP 51/21);
- supporto all'equipe 118 (ambulanza o elicottero o altro mezzo dedicato) su terreno montano, impervio o comunque ostile;
- collaborazione e supporto tecnico, per gli ambiti di competenza, alle attività regionali di elisoccorso HSR/HEMS;
- formazione tecnica per la movimentazione in ambiente ostile per il personale sanitario impiegato nelle basi di elisoccorso HSR/HEMS, con contestuale rendicontazione.

Il SAER è tenuto alla registrazione e rendicontazione delle attività e dei servizi di soccorso con cadenza annuale.

2.2 Attività di elisoccorso

Le Centrali Operative 118 di Area Omogenea Emilia Est (CO118AOEE) e 118 Romagna (CO118 Romagna) gestiscono gli interventi dei rispettivi elicotteri, anche su richiesta delle altre CO118 della Regione o Extra-Regionali, coordinando opportunamente gli interventi.

2.3 Impegni dell'Azienda USL di Bologna per la Base Elisoccorso HEMS-HSR di Pavullo nel Frignano (MO)

L'Azienda USL di Bologna s'impegna a garantire e coordinare la presenza di personale medico e infermieristico dipendente del SSR, sia proprio, sia delle altre Aziende regionali, utilizzato presso la base dell'HEMS-HSR di Pavullo nelle operazioni di soccorso e per la copertura dei turni della base. L'Azienda garantisce che il personale abbia i requisiti richiesti per la tipologia di attività prevista dalla presente convenzione.

L'Azienda USL di Bologna ha la responsabilità del governo clinico e assistenziale, del coordinamento di training sanitario, della gestione e della verifica del funzionamento di tutte le apparecchiature elettromedicali presenti nella base di Pavullo, comprese quelle messe a disposizione dalla Ditta Appaltatrice, previste dal Capitolato Speciale di gara, per l'attività di soccorso sanitario con elicottero per le basi regionali, e della corretta tenuta dei farmaci.

2.4 Impegni dell'Azienda USL della Romagna per la Base Elisoccorso HEMS-HSR di Ravenna.

L'Azienda USL della Romagna s'impegna a garantire e coordinare la presenza di personale medico e infermieristico del SSR, presso la base dell'HEMS-HSR di Ravenna. L'Azienda garantisce che il personale abbia i requisiti richiesti per la tipologia di attività prevista dalla presente convenzione.

L'Azienda USL della Romagna ha la responsabilità del governo clinico e assistenziale, del coordinamento di training sanitario, della gestione e della verifica del funzionamento di tutte le apparecchiature elettromedicali presenti nella base, comprese quelle messe a disposizione dalla Ditta Appaltatrice, previste dal Capitolato Speciale di gara, per l'attività di soccorso sanitario con elicottero per le basi regionali, e della corretta tenuta dei farmaci.

2.5 Attività via terra (montana – speleologica – in forre)

L'intervento delle squadre territoriali è gestito dalle singole CO118 di Area Omogenea della Regione, per i territori di competenza.

Tempistiche, modalità di allertamento, di comunicazione e d'intervento sono definiti in specifici protocolli operativi che sono redatti previo accordo congiunto tra SAER e le CO118 di Area Omogenea della Regione.

Le procedure e i protocolli operativi sono presenti e visionabili nei portali delle CO118 della Regione Emilia Romagna cui il Presidente SAER ha diritto di accesso mediante consegna di credenziali.

Le procedure e le istruzioni operative possono essere modificate, in accordo tra le parti, in un'ottica di fattiva collaborazione nel rispetto di quanto previsto da questa convenzione.

2.6 DPI e attrezzature accessorie a fornitura SAER

I Dispositivi di Protezione Individuale, limitatamente alle basi HEMS-HSR di Pavullo e di Ravenna, sono definiti da specifica Istruzione Operativa e quanto al personale sanitario sono forniti dall'Azienda datore di lavoro. Il SAER s'impegna a fornire e mantenere efficienti le attrezzature individuali accessorie (artva, pala, sonda e ramponi).

2.7 Imbarco squadre territoriali da parte degli aeromobili della RER

In caso di necessità e previo accordo con le CO118AORER, si stabilisce che alcuni membri delle squadre territoriali individuati dal SAER e regolarmente addestrati, possano essere recuperati in punti di rendez-vous concordati e imbarcati sugli aeromobili della Regione Emilia-Romagna per essere in seguito trasportati sugli scenari operativi. Questi aspetti dettagliati dalla procedura di attivazione delle squadre territoriali SAER possono essere oggetto di successive integrazioni in accordo tra le parti.

2.8 Modalità di confronto tra SAER e CO118AORER su attività territoriali

Le singole Centrali Operative e il SAER sono tenuti a confrontarsi con cadenza semestrale, per l'analisi e la valutazione delle attività territoriali svolte sui punti di seguito indicati:

- analisi e valutazione della qualità delle prestazioni rese;
- registrazione e rendicontazione delle attività (analisi e discussione del report);
- segnalazione degli eventi;
- eventuale costituzione di gruppi di lavoro congiunti tra CO118AORER e SAER per la stesura o revisione di eventuali protocolli operativi.

ART. 3 Caratteristiche operative e gestionali del servizio di elisoccorso delle basi HEMS – HSR di Pavullo nel Frignano (MO) e Ravenna

3.1 Personale operativo

Il SSR garantisce la presenza del personale sanitario di seguito elencato, necessario all'espletamento del servizio, per il tramite delle Aziende USL di Bologna e della Romagna che provvedono al reclutamento di medici e infermieri dipendenti, anche di altre aziende del SSR, stipulando apposite convenzioni.

Il personale sanitario messo a disposizione consta, per ciascuna base, di un medico e un infermiere, dipendenti del SSR.

Il SAER garantisce la presenza del personale tecnico di elisoccorso (TE) funzionale all'espletamento del servizio di soccorso come previsto dalle proprie finalità statutarie.

Nei periodi individuati come "critici" per l'attività di soccorso in alta montagna, come quelli di alta affluenza turistica o per comprovate "necessità", il SAER potrà assicurare la presenza di un ulteriore tecnico di elisoccorso, portando da 1 a 2 i membri dell'equipaggio in servizio di pronta partenza con elicottero regionale, per gestire situazioni operative di estrema complessità.

3.2 Caratteristiche del personale sanitario

L'idoneità tecnica e la relativa formazione per la movimentazione e progressione in ambiente impervio del personale, anche medico e infermieristico, che effettua i turni nelle basi di elisoccorso come equipaggio dell'elicottero HSR/HEMS sono di competenza delle Scuole del SAER che ai fini della convenzione sono riconosciute come enti formatori, mentre la formazione e l'idoneità aeronautica sono garantite dalla ditta aggiudicatrice del servizio Elisoccorso per la Regione Emilia-Romagna.

Gli aspetti di cui sopra sono oggetto del documento congiunto SSR/SAER/Ditta Aggiudicatrice denominato *"Formazione e addestramento del personale sanitario della RER operante presso le basi di elisoccorso HEMS/HSR di Pavullo nel Frignano (MO) e di Ravenna"*, presente e visionabile sul portale della CO118AOEE e della CO 118 Romagna. Resta inteso che il personale delle basi HEMS-HSR di Pavullo e di Ravenna deve essere in possesso del certificato d'idoneità all'attività di cui trattasi, rilasciato dal competente Servizio della propria Azienda, in relazione a specifico protocollo definito in accordo con il servizio di Protezione e Prevenzione e di Medicina Preventiva e del Lavoro ed in linea con quanto previsto dal manuale operativo della ditta aggiudicataria del Servizio Elisoccorso RER e con le Linee d'indirizzo per la sorveglianza sanitaria degli operatori delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, di cui alla nota PG/2014/301130 del 26. 08.2014, ivi allegata.

3.2.1 Il responsabile medico della base di Pavullo nel Frignano (MO).

Il responsabile medico:

- è dipendente del SSR, e specificamente, dell'Azienda USL di Bologna. E' individuato dal Direttore dell'UO Rianimazione ed Emergenza Territoriale 118 di Bologna, con caratteristiche professionali analoghe a quelle previste per il Responsabile medico delle altre basi di elisoccorso regionali;

- ha la responsabilità sanitaria di governo clinico della base, delle attività di training sanitario e, in collaborazione con il SAER, del coordinamento del training tecnico rivolto al personale medico;
- ha la responsabilità dei rapporti con le altre basi regionali e con il sistema dell'emergenza-urgenza regionale e quello delle regioni limitrofe;
- è responsabile, dell'organizzazione dei turni di presenza dei medici;
- può avvalersi, per aspetti di natura organizzativa, clinica e/o formativa, della collaborazione di altri professionisti individuati dai Direttori di riferimento;
- raccoglie le eventuali segnalazioni sia per l'attività di terra sia per l'attività di Elisoccorso;
- raccoglie le eventuali segnalazioni riguardanti la parte contrattuale con la Ditta Appaltante i servizi di Elisoccorso e la trasmette al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- partecipa alla turnazione operativa, agli addestramenti e garantisce la presenza periodica presso la base.

3.2.2 Il responsabile infermieristico della base di Pavullo nel Frignano (MO)

Il responsabile infermieristico:

- è dipendente del SSR, e specificamente dell'Azienda USL di Bologna. Il responsabile infermieristico di Pavullo coincide con il coordinatore della base elisoccorso di Bologna, per consentire la massima omogeneità nelle logiche di gestione;
- ha la responsabilità del governo assistenziale e del coordinamento del personale infermieristico che opera nella base, inoltre, ha la corresponsabilità del training sanitario e, in collaborazione con il SAER, del coordinamento del training tecnico rivolto al personale infermieristico;
- garantisce la disponibilità dei dispositivi medici, dei farmaci e dei presidi nel rispetto delle istruzioni operative e delle procedure concordate;
- è responsabile, riguardo agli specifici ambiti di competenza della tenuta dei rapporti con le altre basi regionali e con il sistema complessivo dell'emergenza regionale;
- ha la responsabilità complessiva dei turni di presenza di tutti gli infermieri in servizio presso la base e si avvale, per la base di Pavullo, anche della collaborazione dei referenti delle Aziende sanitarie che forniscono il personale utile alla copertura del servizio;
- può avvalersi della collaborazione di altri professionisti, in accordo con i responsabili di riferimento;
- raccoglie le segnalazioni relative all'attività di terra e all'attività di elisoccorso;
- raccoglie le eventuali segnalazioni riguardanti la parte contrattuale con la Ditta Appaltante i servizi di Elisoccorso e la trasmette al DEC;
- partecipa alla turnazione operativa, agli addestramenti e garantisce la presenza periodica presso la base.

3.2.3 – Direzione della Base elisoccorso Ravenna

La direzione della base elisoccorso di Ravenna è in capo al Direttore della UOC Centrale operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna, coadiuvato, per gli aspetti di propria competenza, dall'infermiere con incarico di funzione organizzativa Centrale Operativa 118 Romagna.

3.2.4 – Rapporti SAER con organismi previsti nel capitolato speciale di gara elisoccorso

Il SAER partecipa ai lavori del Gruppo di Coordinamento Tecnico (GCT) per le tematiche inerenti gli aspetti tecnico-operativi connessi alle specifiche competenze attraverso il suo

Presidente e un Coordinatore Tecnico da lui nominato (art. 41.1 del capitolato speciale). Compito del SAER è inviare segnalazioni di eventuali disservizi/problematiche a:

- DEC del contratto per il servizio di elisoccorso, per aspetti riguardanti tematiche di natura contrattuale;
- Responsabile Medico e infermieristico del servizio di elisoccorso HSR di Pavullo per elisoccorso Pavullo e Direttore UOC Centrale operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna per elisoccorso Ravenna, per tutti gli aspetti relativi a specifici interventi congiunti con impiego di elicottero;
- GCT per aspetti di carattere operativo interessanti, anche in modo prospettico, tutte le centrali operative e le basi elisoccorso della Regione.

Alla discussione degli aspetti di cui sopra, compresi quelli formativi, verrà dedicato apposito spazio in occasione di almeno due incontri del GCT in occasione dei quali possono essere strutturati degli appositi verbali d'intesa con l'obiettivo di regolare segnalazioni e modalità di rapporto tra le varie componenti.

3.2.5 Assicurazioni

La copertura assicurativa del personale sanitario e SAER è garantita dalla Ditta Aggiudicataria, in conformità a quanto definito dal 'Capitolato Speciale' (art 44.0) .

ART. 4 Caratteristiche del personale SAER

Le caratteristiche del personale TE delle basi di Pavullo e Ravenna e dell'Unità Cinofila da Valanga (UCV), sono quelle previste dal piano formativo della scuola nazionale del Soccorso Alpino (SNATE); il personale TE, previa formazione specifica, deve essere in possesso delle competenze, relative alle tecniche di comunicazione radio e telefoniche con le CO118RER, con la rete ospedaliera, alla conoscenza del territorio e delle procedure operative specifiche del servizio elisoccorso di Pavullo e Ravenna. Il personale SAER, a integrazione della formazione tecnica e aeronautica, deve essere in possesso anche di certificazione BLSD, PTC esecutori rilasciati da una delle società scientifiche e di un'ulteriore formazione finalizzata alla conoscenza delle manovre di aiuto al personale sanitario. La formazione sanitaria è garantita dal SSR.

Saranno programmati Stage conoscitivi presso le CO118RER e le Basi di Elisoccorso di Bologna e Ravenna per consentire di familiarizzare con le Procedure operative/Istruzioni operative PO/IO) delle CO118RER e, non da ultimo, con le tecniche e le terminologie delle comunicazioni radio/telefoniche.

Al personale SAER (TE e UCV) verrà garantita una specifica formazione aeronautica, come previsto dalla presente Convenzione.

Inoltre, come previsto dal 'Capitolato Speciale' per le basi HEMS/HSR di Pavullo e Ravenna, per gli specifici ambiti operativi e formativi che le contraddistinguono, è richiesta un'integrazione tra il personale SAER, personale sanitario del SSR e della Ditta Aggiudicatrice.

Il personale fornito dal SAER deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere fisicamente idoneo e privo di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo e di progressione in ambiente impervio e/o ostili. L'idoneità alla mansione e la sorveglianza sanitaria dello stesso personale è in carico al SAER; l'espletamento di ulteriori accertamenti indicati nel protocollo redatto dalla scuola nazionale medici del soccorso alpino –SNAMED- può essere svolto presso le Aziende USL senza oneri per il SAER.
- aver ricevuto un addestramento iniziale e ricorrente per il tipo di operazioni richieste;
- essere dotato di opportuni dispositivi di protezione individuale anche in considerazione delle condizioni dell'ambiente nel quale viene sbarcato.

4.1 Coordinatore Tecnico delle basi HEMS – HSR di Pavullo e Ravenna

Il **Coordinatore Tecnico** può essere unico per entrambe le basi di elisoccorso e può operare anche per il tramite di uno o due referenti Tecnici suoi preposti operativi. E' un volontario del SAER in possesso dei requisiti minimi tecnici e formativi specificati dal consiglio regionale del SAER ed è nominato da quest'ultimo. Ha la responsabilità di coordinare le esigenze tipiche delle operazioni di soccorso alpino integrate con le necessità aeronautiche dettate dai manuali operativi e dalle normative vigenti. Ha altresì la responsabilità di coordinare ed organizzare con le Direzioni UOC Centrali 118 la tenuta delle attività integrate ai fini della formazione e dei mantenimenti delle abilitazioni del personale viaggiante per le attività HSR. Costituisce un'interfaccia con il personale di condotta della Ditta Aggiudicatrice per gli ambiti di competenza.

4.2 Modalità di gestione dell'attività per le basi HEMS – HSR di Pavullo e Ravenna

Il SAER, in collaborazione con la componente sanitaria e aeronautica, garantirà, per gli ambiti di propria competenza e come previsto dalle proprie finalità statutarie, l'apertura quotidiana delle basi.

Configurandosi l'attività HEMS-HSR svolta dalle basi di Pavullo e Ravenna come Pubblico Servizio, il SAER, per gli ambiti di propria competenza, garantisce la continuità del servizio. In caso d'indisponibilità del TE SAER per giustificati motivi (malattia, infortunio, ecc) le basi restano aperte in configurazione HEMS e il SAER si attiva per una tempestiva sostituzione.

Il SAER è tenuto a comunicare l'apertura e la chiusura delle basi ed eventuali limitazioni operative rispettivamente alle CO118AOEE e CO118Romagna. È tenuto altresì all'applicazione delle procedure regionali e delle Istruzioni Operative specifiche del servizio definite dalle due CO 118.

4.3 Fornitura dei pasti

La Ditta Aggiudicatrice ha l'obbligo, come da 'Capitolato Speciale', di fornire il pranzo al personale sanitario e a quello del SAER operanti presso la base di Pavullo. La fornitura pasti presso la base di Ravenna viene concordata con la Azienda USL della Romagna.

ART.5 - Attività di soccorso via terra Allertamento e coordinamento dei servizi che prevedono interventi delle squadre territoriali del SAER

5.1 Attività di soccorso via terra (alpino e forre)

Il SAER s'impegna a mantenere operative le attuali stazioni territoriali per il soccorso alpino, speleologico e in forra. Eventuali incrementi o riorganizzazioni della struttura territoriale del SAER saranno comunicate alle rispettive CO118 di competenza territoriale.

5.2 Soccorso Alpino- stazioni territoriali

Per le attività di ricerca/soccorso da svolgersi unicamente a terra e in un solo ambito territoriale (intesa come area di competenza delle singole stazioni SAER) la ricezione della chiamata e la gestione dell'intervento è in carico alla singola CO118AORER territorialmente competente, che si rapporta con la sola stazione SAER la quale, nella persona del responsabile della ricerca, valuterà il caso in cui l'intervento richieda l'attivazione di una squadra territoriale di area limitrofa (territori confinanti o a ponte). In tal caso il capostazione SAER competente attiva la struttura regionale SAER.

Le squadre territoriali SAER, nel corso dell'attività per la ricerca di dispersi possono chiedere l'attivazione degli elicotteri dotati di verricello di Pavullo nel Frignano (MO) o di Ravenna per missioni di ricognizione aerea solo per i casi con possibili problemi sanitari anche connessi ad un rischio evolutivo, come specificatamente dettagliato nelle procedure concordate.

Per le attività di ricerca/soccorso generate in un unico ambito territoriale, ma che richiedono l'intervento di più squadre territoriali, il coordinamento e la gestione

dell'intervento è assunta, in via principale, dal capostazione del SAER e dalle CO118AORER competenti per territorio.

Il capostazione SAER può richiedere l'impiego degli aeromobili delle 4 basi RER per il trasporto del proprio personale su scenari operativi particolarmente complessi, per operazioni che richiedono tempi d'intervento non compatibili con il trasporto via terra, nel rispetto delle modalità previste dalle Procedure Operative e in accordo con le CO118AORER.

5.3 Soccorso Speleologico.

La richiesta di soccorso/allertamento giunta alle CO118AORER dovrà essere trasferita al capostazione SAER competente per territorio secondo le modalità previste dalla specifica Procedura Operativa.

5.4 Formazione Aeronautica delle Squadre Territoriali.

Per le attività sopra menzionate e quelle di cui all'art. 2.1 il SAER individua un adeguato numero di tecnici, comprese le UC SAER cui sarà garantita, previo accordo tra Coordinatore Tecnico e Responsabili Medico e Infermieristico, un'apposita formazione aeronautica secondo i dettami del Manuale Operativo della Ditta Aggiudicatrice e in linea con quanto previsto dal 'Capitolato Speciale'.

5.5 Utilizzo di siti di addestramento di proprietà delle Aziende USL

Il SAER, può richiedere l'utilizzo delle strutture e ambienti per le attività di addestramento coerenti con l'attività di soccorso, secondo quanto previsto da questa convenzione.

Ulteriori indicazioni al riguardo sono definite nel documento "Formazione e addestramento del personale sanitario della RER operante presso la base di elisoccorso HEMS/HSR di Pavullo nel Frignano (MO) e Ravenna" presente e visionabile sul portale della CO118AOEE e della CO118 Romagna.

ART. 6 Criteri e modi di rimborso delle spese

In conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, l'Azienda USL di Bologna riconosce al SAER il rimborso dei costi sostenuti per tutte le attività che si riferiscono alle finalità statutarie e previste dalla presente convenzione, disciplinate dalle Procedure Operative.

I costi sostenuti sono coperti dal finanziamento regionale assegnato annualmente all'Azienda USL di Bologna per la funzione "Emergenza 118".

I tetti di spesa massimi del triennio sono stati individuati nella nota Regionale Prot. 06/03/2023.0209603.U come specificato di seguito:

| | |
|--|---------------------|
| 2023 (dal 1° maggio al 31 dicembre) | € 529.700,00 |
| 2024 | € 870.000,00 |
| 2025 | € 890.000,00 |
| 2026 (dal 1 gennaio al 30 aprile) | € 296.666,00 |

Gli importi saranno liquidati mensilmente al SAER, in base al seguente meccanismo:

1. il SAER emette mensilmente una nota di addebito, che viene liquidata in acconto, per un dodicesimo del 95% del tetto di spesa annuale individuato dalla Regione;
2. il saldo del conguaglio (5 % del tetto annuale), fino a concorrenza degli importi massimi individuati dalla Regione, avviene a consuntivo, dopo la verifica dei costi sostenuti dal SAER;
3. la verifica viene effettuata a seguito della presentazione del bilancio d'esercizio SAER, che deve essere trasmesso all'Azienda USL di Bologna, unitamente alle relazioni previste dalle norme vigenti, entro un mese dall'approvazione;

4. l'articolazione delle voci del bilancio d'esercizio deve rispecchiare la riclassificazione delle spese concordata con l'Azienda USL di Bologna, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
5. l'Azienda USL di Bologna si riserva il recupero di quanto liquidato in acconto, qualora le spese documentate in sede di bilancio fossero inferiori al 95% del tetto massimo individuato per ciascun periodo, dalla Regione.

Si precisa che l'Azienda USL di Bologna non ha alcun rapporto economico diretto con i volontari SAER e che il rimborso spese avviene solo attraverso quanto certificato in bilancio.

6.1 - Mensilità e conguagli periodo 2023-2026

La tabella seguente dettaglia gli importi da corrispondere al SAER per ciascuna annualità (acconti mensili e conguaglio).

Per l'anno 2023 si riportano, per maggiore chiarezza, anche gli importi corrisposti al SAER nei primi quattro mesi, (vedi convenzione di cui alla deliberazione dell'Azienda USL di Bologna n. 180/2022).

| MESE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gennaio | 41.166,67 | 68.875,00 | 70.458,33 | 70.458,33 |
| Febbraio | 41.166,67 | 68.875,00 | 70.458,33 | 70.458,33 |
| Marzo | 41.166,67 | 68.875,00 | 70.458,33 | 70.458,33 |
| Aprile | 41.166,67 | 68.875,00 | 70.458,33 | 70.458,33 |
| Maggio | 62.901,88 | 68.875,00 | 70.458,33 | |
| Giugno | 62.901,88 | 68.875,00 | 70.458,33 | |
| Luglio | 62.901,88 | 68.875,00 | 70.458,33 | |
| Agosto | 62.901,88 | 68.875,00 | 70.458,33 | |
| Settembre | 62.901,88 | 68.875,00 | 70.458,33 | |
| Ottobre | 62.901,88 | 68.875,00 | 70.458,33 | |
| Novembre | 62.901,88 | 68.875,00 | 70.458,33 | |
| Dicembre | 62.901,88 | 68.875,00 | 70.458,33 | |
| <i>Conguaglio</i> | <i>35.151,67</i> | <i>43.500,00</i> | <i>44.500,00</i> | 14.832,67 |
| TOTALE | 703.033,35 | 870.000,00 | 890.000,00 | 296.666,00 |

6.2 Modifica dei servizi in corso di validità della Convenzione

La presente convenzione viene stipulata per tre anni dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2026. Con nota Prot. 06/03/2023.0209603.U la Regione Emilia-Romagna ha dato mandato all'Azienda USL di Bologna di procedere con le attività di rinnovo triennale e ha comunicato i tetti di spesa massimi che saranno finanziati per il periodo, non si prevedono pertanto ulteriori modifiche ai servizi prestati dal SAER. Qualora ciò dovesse accadere verrà discussa nello specifico l'eventuale integrazione.

ART.7. ADEMPIMENTI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.

ART. 8. CONTROVERSIE.

Per ogni controversia giudiziale relativa al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

ART.9. DURATA.

La convenzione avrà la durata triennale con decorrenza 1° maggio 2023 - 30 aprile 2026. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni di base, da recepire con specifico provvedimento dell'Azienda USL di Bologna, qualora non intervenga disdetta comunicata formalmente da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Qualora - prima della scadenza del presente accordo - si verifichi una variazione della capacità assistenziale dei mezzi di elisoccorso della flotta regionale che incide sui servizi richiesti al SAER sopra descritti, la presente convenzione potrà essere oggetto di revisione e/o di integrazione con apposito *addendum*.

ART. 10. NORME FINALI.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82, co. 5, D.Lgs 117/17.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente Convenzione potrà essere concordemente ridefinita in ogni parte a seguito d'interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

Visto, letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, data dell'ultima sottoscrizione.

Per il SAER

Per l'Azienda U.S.L. di Bologna

Il Presidente
Dott. Sergio Ferrari

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Bordon